

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
849/2017/R/COM**

**MODIFICHE ALLA BOLLETTA 2.0 E AL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE,
CONSEQUENTI ALLA NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI
SISTEMA PER IL SETTORE ELETTRICO, APPLICABILE AI CLIENTI FINALI DAL 1 GENNAIO
2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: decreto legislativo 196/03);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016 (di seguito: decreto canone);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2011, ARG/elt 104/11;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com), e, in particolare, l'Allegato A "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane", come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, e in particolare, l'Allegato A (Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018, di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com) e, in particolare, l'Allegato A "Glossario della

bolletta per la fornitura di energia elettrica”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Glossario della bolletta elettrica);

- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e, in particolare, l’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019” (di seguito: TIT);
- la deliberazione 17 marzo 2016, 118/2016/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2016, 256/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha i compiti, tra l’altro, di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (articolo 2, comma 12, lettere h) e l));
- nell’ambito di tali competenze l’Autorità, con la Bolletta 2.0, ha approvato e successivamente aggiornato i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, con l’obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette a vantaggio del consumatore finale anche mediante la definizione di un Glossario che aiuti nella lettura delle bollette;
- la Bolletta 2.0 rientra nell’obiettivo strategico OS7 di “Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura”, individuato dal Quadro strategico 2015-2018;
- la deliberazione 501/2014/R/com ha dato mandato alla Direzione Mercati per la predisposizione e definizione dei dettagli relativi al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati, al fine di individuare i corrispettivi unitari ricompresi in ciascuna delle voci relative alla sintesi degli importi fatturati presenti nella bolletta sintetica, ai sensi dell’articolo 8 della Bolletta 2.0;

- con deliberazione 200/2015/R/com sono stati definiti i livelli di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela, introdotti nella Bolletta 2.0 in Tabella 1 e successivamente modificati con la deliberazione 610/2015/R/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come risulta dalle modifiche apportate con la legge 21/16 in sede di conversione, prevede che l'Autorità provveda *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data”*;
- al fine di attuare il percorso di graduale superamento della struttura progressiva delle tariffe applicabili ai clienti finali domestici del settore elettrico, con deliberazione 782/2016/R/eel, l'Autorità ha aggiornato il TIT, e adottato con decorrenza dal 1 gennaio 2017 la tariffa unica TD a copertura dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) in sostituzione delle due precedenti strutture tariffarie (D2 e D3);
- in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 210/15 e in considerazione della decisione della Commissione europea di compatibilità delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C (2017) 3406), con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha aggiornato la struttura generale dei raggruppamenti e delle componenti degli oneri generali del sistema elettrico prevedendone l'applicazione dal 1 gennaio 2018; in particolare le aliquote degli oneri generali relative alle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, saranno distinte nei seguenti raggruppamenti:
 - i. *“Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione”* (A_{SOS});
 - ii. *“Rimanenti oneri generali”* (A_{RIM});
 - iii. Componenti perequative UC3 e UC6;
- la componente A_{SOS} include tutti gli oneri fino al 31 dicembre 2017 coperti dalla componente tariffaria A3, con l'esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili (attualmente poco significative), che confluiscono nella componente A_{RIM} .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge di stabilità 2016 ha previsto, all'articolo 1, commi 153 e 154, specifiche disposizioni in tema di canone di abbonamento alla televisione per uso privato (di

seguito: canone di abbonamento alla televisione), integrando gli articoli 1 e 3 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, prevedendo, tra le altre, che:

- *“La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.”;*
- *“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”;*
- *“L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.”;*
- l’articolo 8, comma 3, del decreto canone prevede l’obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/03, in merito al fatto che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell’addebito del canone, e che tale informativa è altresì pubblicata nei siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, dell’Acquirente Unico S.p.a. e delle imprese di vendita di energia elettrica;
- in merito alle disposizioni di cui al punto precedente, il Garante per la protezione dei dati personali ha promosso l’inserimento di una comunicazione in bolletta, che è stata introdotta con la deliberazione 256/2016/R/eel in considerazione del fatto che la Bolletta 2.0, all’articolo 10.3, lettera b), prevede un obbligo di inserimento nel documento di fatturazione di informazioni relative a comunicazioni dell’Autorità destinate ai clienti finali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità ha adottato il Codice di condotta commerciale con il quale ha dettato, in accordo alle previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei loro rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e piccole imprese), anche con riferimento agli strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia;
- il Codice di condotta commerciale, prevede, tra l’altro, che per i contratti di fornitura di energia elettrica, gli esercenti la vendita, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.4, all’interno delle condizioni economiche dei contratti di fornitura, comunichino ai clienti finali l’esistenza di strumenti di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, dando separata evidenza alla componente tariffaria A3, e riportando la dicitura: *“La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici”;*
- l’evidenza di cui al precedente punto deve essere altresì fornita, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.6 del Codice di condotta commerciale, anche nel caso in

cui il contratto preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

RITENUTO:

- necessario procedere all'aggiornamento dei dettagli relativi al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati per i clienti finali serviti nel regime di maggior tutela di cui alla Tabella 1 della Bolletta 2.0;
- necessario procedere all'aggiornamento della voce "Spesa per oneri di sistema" del Glossario della bolletta elettrica per effetto della riforma tariffaria degli oneri generali di sistema;
- opportuno modificare l'informativa promossa dal Garante per la protezione dei dati personali, da inserire in tutte le bollette dirette ai clienti domestici residenti e contenenti il primo addebito del canone, al fine di tener conto degli aggiornamenti relativi alla riforma tariffaria a copertura dei servizi di rete;
- altresì necessario aggiornare il Codice di condotta commerciale con riferimento alla struttura degli oneri generali relativi al sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ridefiniti dal 1 gennaio 2018, al fine di garantire la trasparenza e rendere consapevoli i clienti finali del fatto che la produzione di tali energie è già incentivata mediante una specifica componente tariffaria

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, sostituendo la Tabella 1 con la seguente:

"Tabella 1: Aggregazione degli importi fatturati ai clienti serviti in maggiore tutela di cui all'Articolo 8

Importi fatturati di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIV	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV
<i>Spesa per la materia energia</i>	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT, Sconto*	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT, Sconto*
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	σ 1, σ 2, σ 3, UC3, UC6	TRAS, DIS, MIS, UC3, UC6
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	A _{RIM} , A _{SOS}	A _{RIM} , A _{SOS}

*Con la voce "Sconto" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 13. ;

2. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com, prevedendo che nella sezione relativa agli Elementi di dettaglio:
 - a) alla voce "Spesa per oneri di sistema" la nota 3 sia soppressa;
 - b) la descrizione della voce "Spesa per oneri di sistema" sia sostituita dalla seguente descrizione: "Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota fissa, quota potenza e quota energia. Comprende corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico, suddivisi in: oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92; rimanenti oneri generali destinati a: incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92 sono pagati in maniera differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti, mentre i rimanenti oneri generali sono pagati indifferentemente da tutti i clienti del sistema elettrico (si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica)";
3. di sostituire il testo dell'informativa di cui al punto 3 della deliberazione 256/2016/R/eel, fermo restando i medesimi obblighi previsti dalla suddetta deliberazione, con il seguente testo:

"I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza";
4. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Codice di condotta commerciale nei seguenti termini:
 - a) all'articolo 10:
 1. al comma 10.4 la parole "A3" è sostituita dalla parola "A_{sos}"; le parole "o da fonti assimilate alle rinnovabili" sono sostituite da "e da cogenerazione";
 2. al comma 10.6 la parola "A3" è sostituita dalla parola "A_{sos}";
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate, al Garante per la protezione dei dati personali e ad Acquirente Unico S.p.a.;

6. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, l'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com, la deliberazione 256/2016/R/eel e il Codice di condotta commerciale, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni